

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO A PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

ART. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento individua, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate erogate dal Comune di Arizzano.

ART. 2

Ambito di applicazione

1. Per prestazioni sociali agevolate si intendono:
 - a) Gli interventi e servizi sociali di cui alla legge del 8 novembre 2000, n.328;
 - b) I servizi a domanda individuale;
 - c) Le agevolazioni tariffarie o di fiscalità locale; erogate dall'amministrazione comunale.
2. Alle prestazioni di cui al comma 1 si aggiungono quelle previste e regolate da normative nazionali e/o regionali (Legge 448/98 art. 27 Fornitura gratuita libri di testo, art. 65 Assegno per nuclei familiari numerosi, art. 66 Assegno di maternità; Legge 431/98 art. 11 Contributi a sostegno della locazione; Legge 62/2000 Borse di studio , e similari) per le quali l'amministrazione comunale assuma, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109 e successive modificazioni, la veste di ente erogatore. Per tali prestazioni si fa rinvio alla specifica normativa attuativa di livello nazionale o regionale. Il presente regolamento si applica a queste solo per le prescrizioni a carattere organizzativo.

ART. 3

Regolamenti dei servizi

1. La Giunta Comunale provvede, con proprio atto, ad emanare regolamenti di settore per l'accesso agevolato alle prestazioni di cui al comma 1. dell'art. 2. I regolamenti devono contenere:
 - a) Definizione dei servizi o delle agevolazioni
 - b) Modalità di accesso
 - c) Partecipazione ai costi
 - d) Particolari applicazioni del calcolo della situazione economica equivalente con riferimento al nucleo familiare;
2. Alla emanazione di tali regolamenti è pure demandata la individuazione dei servizi a completa gratuità e delle relative soglie di accesso.

ART. 4

Integrazioni

1. Con riferimento alle prestazioni definite al primo comma dell'articolo due, le norme del presente regolamento integrano e sostituiscono ove compatibili, le previsioni regolamentari che disciplinano la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed altri vantaggi economici emanate ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.241.
2. Parimenti integrata o sostituita ove compatibile è ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la

valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.

ART. 5

Situazione economica

1. L'accesso o la partecipazione ai costi delle prestazioni sociali agevolate erogate dall'amministrazione comunale avviene in rapporto alla condizione economica del nucleo familiare del richiedente.
2. La situazione economica è valutata combinando tra loro il reddito, patrimonio e composizione del nucleo familiare così come definiti e con le modalità di calcolo di cui al decreto legislativo 109/98 e del DPCM 7 maggio 1999 n.221 e loro integrazioni e modificazioni (vedi Allegato A: Note tecniche per l'applicazione dell'ISEE)
3. È fatto salvo di diritto del cittadino a non essere soggetto a tale valutazione. In tal caso l'accesso alle prestazioni sociali avverrà senza godimento di alcuna agevolazione tariffaria o di precedenza dipendenti dalla situazione economica.

ART. 6

Variazioni del nucleo familiare per particolari prestazioni

1. Ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo n.109/98 e successive modificazioni, l'amministrazione comunale prevede, per talune delle prestazioni agevolate di cui al titolo secondo del presente regolamento, la possibilità di assumere una composizione di nucleo familiare estratta rispetto a quella risultante dall'applicazione dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto citato.
2. Al nucleo comunque definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del decreto legislativo n. 109/98.
3. Tale composizione familiare ridotta, troverà applicazione solo se l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente calcolato rispetto ad essa risulterà più favorevole rispetto a quello calcolato con riferimento al nucleo individuato dalla normativa nazionale.

ART. 7

Rilevanti variazioni della situazione economica

1. Qualora subentrino rilevanti variazioni, aventi carattere non transitorio, nelle consistenze reddituali o patrimoniali in godimento, rispetto a quelle dichiarate al fine del calcolo della situazione economica, tali da comportare una variazione nella quota di partecipazione ai costi superiore al 25% o una più favorevole collocazione nelle graduatorie di accesso ai servizi l'amministrazione comunale, previa analitica documentazione delle predette variazioni, riconosce all'utente la possibilità di chiedere il calcolo dell'Isee secondo tali, più favorevoli condizioni.
2. Non rappresentano rilevante variazione della situazione economica trasferimenti a favore di terzi di consistenze patrimoniali mobiliari di alcun membro del nucleo familiare.

ART. 8

Competenze

1. Le prestazioni sociali agevolate saranno concesse con atto del responsabile d'ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento ai sensi dell'art. 3 primo comma del d.lg.vo 109/98 e successive modificazioni, della sussistenza di tutte le condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.
2. Dal valore dell'Isee, calcolato secondo le modalità definite dall'art. 2 del decreto legislativo n.109/98, va data contestuale informazione al richiedente, mediante

trasmissione allo stesso dell'attestazione ottenuta dal sistema informativo dell'Inps.

3. Qualora, in corso d'anno, l'utente o altro componente del suo nucleo familiare definito ai fini Isee, si avvalga della facoltà di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva, l'efficacia della medesima è sospesa per i servizi la cui durata sia pari all'anno scolastico fino all'inizio del successivo. Per tre mesi per i servizi erogati in via continuativa.

ART. 9

Procedimento di controllo delle dichiarazioni sostitutive

1. Spetta, altresì, al responsabile del servizio espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
2. La percentuale di autodichiarazioni ai fini Isee da sottoporre annualmente a controllo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 109/98 e del capo V del testo unico in materia di documentazione amministrativa approvato con DPR n. 445/2000 è definita con determinazione dirigenziale, in misura non inferiore al 20%.

ART. 10

Convenzioni con i C.A.F.

1. È facoltà dell'Amministrazione Comunale, stipulare apposita convenzione con i CAF, al fine di garantire:
 - a) Adeguate garanzie di espletamento delle complesse procedure di raccolta, istruttoria e gestione delle autocertificazioni Isee sotto il profilo professionale;
 - b) Un numero maggiore di sportelli a disposizione del pubblico ove, oltre che la mera presentazione della modulistica compilata, l'utente possa ricevere, senza sostenere spese, un'adeguata consulenza per la compilazione.A tal fine l'amministrazione ricorre alla stipula di apposita convenzione, il cui testo, redatto in osservanza di criteri che seguono, con tutti i Caf abilitati operanti sul territorio comunale e senza pregiudizio di estensione della stessa ad ulteriori Caf che, aprendo sedi sul territorio, intendano avvalersene.
2. La convenzione prevede un costo per il Comune per ogni pratica elaborata e trasmessa al Comune di Arizzano, con conseguente acquisizione dell'attestazione contenente il calcolo dell'Ise e dell'Isee;
3. Non vengono riconosciuti costi specifici per l'attività di mera informazione, o di parziale o incompleta compilazione della modulistica.
4. L'adesione alla convenzione prevede anche la partecipazione a periodiche riunioni con l'amministrazione comunale di carattere tecnico, al fine dello scambio di informazioni, adozione concordata di buone pratiche organizzative, monitoraggio e verifica delle soglie individuate per l'accesso ai servizi comunali soggetti all'Isee.
5. In ogni caso, il Caf adegua le proprie modalità operative alle novità normative introdotte sull'Isee, in corso di validità della convenzione, senza per questo vantare maggiori oneri sul Comune.

ALLEGATO A

NOTE TECNICHE PER L'APPLICAZIONE DELL'ISEE

L'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) è un valore numerico che esprime sinteticamente la condizione economica del nucleo familiare.

Per la determinazione dell'ISEE occorre tenere conto di tre categorie di elementi:

- a) componenti reddituali;
- b) componenti patrimoniali;
- c) composizione del nucleo familiare.

Infatti l'indicatore è il risultato di un'operazione matematica che prevede di sommare i redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare, ad una quota del valore del patrimonio posseduto e di dividere il tutto per un coefficiente di equivalenza relativo alla composizione del nucleo familiare.

$$\text{ISEE} = \frac{R + (P \times Z)}{F}$$

Dove:

R = reddito

P = patrimonio

Z = coefficiente (rendimento medio annuo titoli del Tesoro) di ponderazione del patrimonio

F = parametro del nucleo familiare

Elementi che entrano nel calcolo:

REDDITO: si considera la somma dei redditi imponibili percepiti nell'anno precedente la dichiarazione da tutti i componenti il nucleo familiare. Per redditi imponibili si intende il valore del reddito complessivo ai fini IRPEF, indipendentemente dalla loro natura. Da questi, per i soli imprenditori agricoli, si detraggono i redditi agrari sostituendoli con il valore della base imponibile ai fini dell'IRAP. Al totale dei redditi così ottenuto si sommeranno:

- a) redditi figurativi derivanti dal possesso di attività finanziarie.

Tali redditi vengono determinati applicando una percentuale pari al rendimento medio annuo dei titoli del Tesoro alla consistenza del patrimonio mobiliare intestato a persone fisiche diverse da imprese detenute alla data del 31/12 dell'anno precedente la dichiarazione.

Sull'importo complessivo dei redditi si opererà una detrazione per spese di locazione fino a concorrenza e fino a un massimo di € 5.164,57 qualora il nucleo familiare risieda in un'abitazione in locazione.

A tal fine l'utente dovrà fornire gli estremi del contratto d'affitto.

PATRIMONIO: si considera il valore dei beni mobiliari e immobiliari posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare con riferimento alla consistenza alla data del 31/12 dell'anno precedente la dichiarazione. Il patrimonio immobiliare valutato è formato dai

terreni, fabbricati, compresa la casa di abitazione, e aree edificabili intestati a persone fisiche diverse da imprese. Il valore di riferimento è quello definito ai fini dell'ICI; da questo è ammessa in detrazione, fino a concorrenza, l'ammontare della quota capitale dell'eventuale debito residuo per mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile o la costruzione del fabbricato alla stessa data alla quale si riferisce la valutazione.

Il patrimonio mobiliare, intestato a persone fisiche diverse da imprese, preso a riferimento, è costituito da depositi e C/C bancari e postali, titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi ed assimilati, azioni, partecipazioni azionarie e masse patrimoniali affidate in gestione a terzi abilitati, imprese individuali, altri strumenti e rapporti finanziari.

La ricchezza finanziaria viene valorizzata in base a quanto prevede l'art.3, comma 2, del D.P.C.M. n. 221/99. Verrà anche considerata pro quota il valore di eventuali conti in custodia, amministrazione, deposito presso banche, assicurazioni e/o società finanziarie abilitate, cointestati con altri soggetti anche non facenti parte del nucleo familiare.

Sulla somma dei valori, delle componenti patrimoniali si applicano fino a concorrenza per l'intero nucleo familiare le seguenti detrazioni:

- a) € 15.493,71 sul patrimonio mobiliare;
- b) € 51.645,69 sull'immobile adibito ad abitazione del nucleo. La detrazione è alternativa a quella per mutuo ancora acceso sul medesimo immobile.

Il valore del patrimonio netto così ottenuto concorre alla definizione dell'ISEE sommandosi al reddito nella misura del 20%.

I dati essenziali relativi al reddito e al patrimonio occorrenti per il calcolo sono quelli indicati nell'elenco seguente:

Redditi complessivo relativo all'anno di riferimento, risultante dalla dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF;

Proventi derivanti da attività agricole: base imponibile ai fini della dichiarazione IRAP dell'anno precedente la dichiarazione (solo per gli imprenditori agricoli).

Valore definito ai fini ICI dei fabbricati, terreni agricoli, terreni edificabili posseduti al 31/12 dell'anno precedente la dichiarazione da persone fisiche diverse da imprese.

Valore capitale residuo al 31/12 dell'anno precedente la dichiarazione di eventuali mutui contratti per la costruzione o acquisto dei fabbricati di cui sopra.

Valore complessivo al 31/12 dell'anno precedente la dichiarazione del patrimonio mobiliare: formato da depositi, conti correnti, titoli di Stato, azioni, quote di fondi comuni d'investimento, partecipazioni azionarie in società non quotate, altri strumenti finanziari, imprese individuali, ecc.

N.B Il valore delle imprese individuali e delle partecipazioni in società non quotate e in società non azionarie, è definito in base alle risultanze dell'ultimo bilancio, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, dalla somma delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili al netto degli ammortamenti.

Valore al 31/12 dell'anno precedente la dichiarazione di eventuali conti in custodia, amministrazione, deposito contestati con altri soggetti.

Detrazione per spese di affitto: estremi della registrazione del contratto (desumibile dal contratto stesso).(Solo per chi risiede in affitto).

NUCLEO FAMIGLIARE: si intende quello composto dal richiedente la prestazione agevolata, dai componenti la famiglia anagrafica e dai soggetti considerati a carico ai fini IRPEF;

Ai fini del calcolo, al nucleo familiare così composto viene abbinato un parametro numerico come specificato nella seguente tabella:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Per ogni ulteriore componente la scala viene aumentata di 0,35.

La scala di equivalenza di cui sopra viene ulteriormente maggiorata:

- di punti 0,20 in caso di assenza di un genitore;
- di punti 0,50 per ogni componente con handicap o invalidità superiore al 66%;
- di punti 0,20 in caso entrambi i genitori svolgano attività di lavoro e/o impresa.

Il valore ISEE ottenuto, al verificarsi nel nucleo familiare dell'utente del possesso di alcuni beni/valori verrà integrato, con le stesse modalità di calcolo. Si procede ad integrazione nei seguenti casi:

REDDITO:	a) possesso di altri redditi non imponibili o esenti dall'IRPEF e/o già assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta (borse di studio e affini, assegni di mantenimento, pensioni di guerra, ecc.); b) redditi prodotti all'estero; L'utente dovrà dichiarare il valore dei redditi percepiti.
PATRIMONIO:	a) patrimonio mobiliare posseduto all'estero; b) patrimonio immobiliare (solo fabbricati) posseduto all'estero; Per il caso a) l'utente dichiarerà il valore del patrimonio mobiliare posseduto, per i beni di cui al caso b) dovrà dichiarare la dimensione (in mq) degli immobili posseduti. Questi ultimi sono valutati in base ad un valore convenzionale definito in € 500,000 per mq quando l'immobile sia situato in un paese facente parte dell'OCSE, in € 125,00 quando sia situato in altri paesi. utilizzo quale abitazione di un fabbricato di proprietà altrui in virtù di comodato gratuito. Verrà considerato il valore ICI dell'immobile ridotto del 75%

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

DI CUI AL D.LGS. 31 MARZO 1998 N.109

**Approvato con
Delibera
C.C. n. 10 del 29.05.2003**

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELL'INDICATORE DELLA
SITUAZIONE ECONOMICA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998
N. 109 E AL D.P.C.M. 7/5/1999 NR. 221**

Art. 1

(La definizione di nucleo familiare)

Ai fini della valutazione della situazione economica per nucleo familiare s'intende quello composto dal richiedente medesimo, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del DPR 30 Maggio 1989, n. 223^{<1>}, e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF. Per i servizi residenziali, sarà assunto come unità di riferimento un nucleo familiare composto oltre che dal nucleo come sopra definito anche dai parenti tenuti al mantenimento anche se non conviventi, quali il coniuge (comprese le unioni di fatto accertate), i figli, i genitori e i fratelli, i generi, le nuore ed i nipoti in linea retta, il donatario.

Art. 2

(Indicatore della situazione economica)

L'indicatore della situazione economica equivalente è dato dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale, indicato nell'articolo 3, e l'indicatore della situazione patrimoniale, indicato nell'Articolo 4 del presente regolamento, rapportata al parametro desunto dalla scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo, riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, come indicato all'articolo 5 del presente regolamento. Il limite di ISE individuale per avere diritto alle prestazioni agevolate sarà stabilito con le deliberazioni relative alla determinazione delle tariffe dei singoli servizi. Il criterio di determinazione dovrà essere improntato all'uniformità fra i vari servizi, con possibilità di tenere conto dell'eventuale specificità di servizi particolari, anche in relazione alla necessità di individuare fasce di ISE differenziate.

Art. 3

(Definizione situazione reddituale)

L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando per ciascun componente del nucleo familiare:

a)- il reddito imponibile fiscale complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 Codice Civile^{<2>} svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'I.V.A. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori;

b)- i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

c)- i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'I.R.A.P., al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;

d)- il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto indicato nei successivi commi.

Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6 del presente regolamento:

a)- Depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva citata;

b)- Titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);

c)- Azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (OICR) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);

d)- Partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;

e)- Partecipazioni azionarie in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

f)- Masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa affidate in gestione a un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996^{<3>}, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera c);

g)- Altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera c), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

h)- Imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera d).

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore della consistenza è assunto per la quota di spettanza.

Il modello di dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 1998^{<4>} ed approntato con D.M. 29 luglio 1999 individua classi di valore della consistenza del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare; ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente il valore del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare è assunto per un importo pari alla classe di valore più vicina per difetto all'effettiva consistenza del patrimonio stesso.

Dal valore dell'indicatore della situazione reddituale, come determinata ai sensi del comma 1, si detrae l'importo di € 1.291,14 se il nucleo familiare risiede in un'abitazione locata con spesa regolarmente documentabile. Tale detrazione è elevata a € 1.807,6 qualora i componenti del nucleo stesso non possiedano nel comune di residenza immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale, ovvero

possiedano, nel comune di residenza, quote di immobili utilizzati a titolo gratuito esclusivamente da altri.

Art. 4 (Definizione della situazione patrimoniale)

L'indicatore della situazione reddituale, come definito dall'articolo 3, è integrato con la situazione patrimoniale di ciascun componente del nucleo familiare, considerando al tal fine i seguenti valori patrimoniali:

a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 Dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato. Dal valore complessivo così determinato si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 Dicembre per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili o per la costruzione dei predetti fabbricati;

b) il valore del patrimonio mobiliare determinato secondo i criteri di cui all'articolo 3 commi 2, 3 e 4.

I valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b), rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.

Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare e immobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a € 25.822,84, elevata a € 36.151,98 qualora il nucleo familiare risieda in un'abitazione di proprietà.

L'importo così determinato è valutato nella misura di 0,15.

Art. 5 (Scala di equivalenza)

Ai fini del calcolo dell'ISE, secondo i criteri di cui all'art.2, si applica la seguente scala di equivalenza.

TABELLA 2

NUMERO DEI COMPONENTI PARAMETRO

1	1.00
2	1.57
3	2.04
4	2.46
5	2.85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza dei minori.
Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 Febbraio 1992, n. 104 o di invalidità superiore al 66%.
Maggiorazione dello 0,2 per nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dello 0.5 prevista nella Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998 sopra riportata, i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1° alla 50 s'intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%.

Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dello 0.2 prevista nella Tabella 2, si considerano attività di lavoro o di impresa le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o di impresa ai sensi, rispettivamente, degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettera a), g) e l), 49, commi 1 e 2 lettere a) e c), e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato

con DPR 22 Dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni^{<5>}.

Art. 6
(Dichiarazione sostitutiva)

La determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente è effettuata sulla base dei dati forniti mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni^{<6>}, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare. La suddetta dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa tramite compilazione dell'apposita scheda di cui all'articolo 4 comma 6 del decreto legislativo n. 109/98^{<7>}, approvata con D.M. 29 luglio 1999.

Per le finalità previste dall'articolo 2 comma 6 del DPCM n. 221/99^{<8>}, al momento dell'accesso alla prestazione agevolata sarà obbligo del richiedente dichiarare che non sono intervenute variazioni della situazione economica verificatesi successivamente al periodo cui è riferita l'ultima dichiarazione dei redditi, tali da non consentire l'accesso alla prestazione sempre per le finalità previste dall'art.2 comma 6 del DPCM n.221/99. Nel caso che uno dei componenti il nucleo familiare, che possedeva redditi nell'anno precedente, abbia cessato l'attività lavorativa e/o di impresa, il suo reddito non sarà indicato nella dichiarazione sostitutiva, subordinatamente all'acquisizione di espressa autocertificazione dell'interessato.

Art. 7
(Controlli)

Ai fini dei controlli previsti dall'articolo 4, comma 7 del Decreto Legge n. 109/98^{<9>} gli uffici competenti provvederanno all'effettuazione di controlli a campione e comunque nel caso che oggettivamente si ritenga si siano verificate irregolarità nell'autocertificazione. Nell'ambito dei suddetti controlli in caso di omessa o infedele dichiarazione il Comune attiverà i provvedimenti di competenza anche ai fini dell'eventuale revoca dei benefici concessi.

Art. 8
(Rilascio attestazione provvisoria e certificazione definitiva)

L'Ufficio protocollo provvede alla ricezione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art.6. Sono demandati allo stesso ufficio le procedure previste dal D.P.C.M. 7/5/1999 NR.221 per il rilascio dell'attestazione provvisoria e della certificazione definitiva approvata con decreto ministeriale medesimo.

Art. 9
(Norma di rinvio)

A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati ogni norma contrastante con le presenti disposizioni relativamente all'accesso alle prestazioni agevolate.

REGOLAMENTO ISE

NOTE

(1) L'Articolo 4 deI DPR 223/1/989 (Famiglia Anagrafica) è il seguente:

I. Agli effetti anagrafici per famiglia s'intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione. Tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.

(2) L'Articolo 2135 del Cc (Imprenditore agricolo) è il seguente:

E' imprenditore agricolo che esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame a attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

(3) Decreto legislativo n. 415 del 1996 Recepimento della direttiva 93/33/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 maggio 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi. (Pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 9.08.96, n. 186.)

(4) L'Articolo 4 del D.lgs 109/1998 (Dichiarazione sostitutiva del richiedente) è il seguente:

I. Il richiedente la prestazione deve presentare una dichiarazione sostitutiva, a norma del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Il richiedente dichiara altresì di avere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, ai sensi del comma 8, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare le veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.

3. La dichiarazione di cui al comma I va presentata ai comuni o ai centri autorizzati di assistenza fiscale previsti dalla legge 30.12.91 n.413 o direttamente all'amministrazione pubblica alla qual è richiesta la prima prestazione.

4. I Comuni, i centri di assistenza fiscale e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione provvisoria, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica.

5. Con decreto del Presidente dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro delle finanze e sentita l'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, sono emanate norme dirette a consentire all'Amministrazioni pubbliche che erogano la prestazioni, nonché ai comuni ed ai centri autorizzati di assistenza fiscale, di rilasciare una certificazione, con validità temporalmente limitata, attestante la situazione economica dichiarata, valevole ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni agevolate.

6. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della Solidarietà Sociale, di concerto con il Ministro delle Finanze a sentita l'Autorità per l'informatica dalla Pubblica

Amministrazione, sono stabiliti i modelli tipo e le caratteristiche informatiche della dichiarazione sostitutiva e dell'attestazione provvisoria.

7. Gli Enti erogatori controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. A tal fine possono stipulare convenzioni con il Ministero delle Finanze. L'Ente erogatore provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Le amministrazioni possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità.

8. Nell'ambito della direttiva annuale impartita dal Ministero delle Finanze per la programmazione dell'attività d'accertamento, una quota delle verifiche assegnate alla Guardia di Finanza è riservata al controllo sostanziale dalla posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo i criteri selettivi stabiliti dalla direttiva stessa.

(5) L'articolo 46 del DPR 917/1986 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) è il seguente:

(Redditi da lavoro dipendente>

1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:

a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;

b) le somme di cui all'art.429, ultimo comma, del codice di procedura civile.

Le lettere a), g) e I) del comma 1 dell'art.47 del DPR 917/1986 sono le seguenti:

1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20% dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;

g) le indennità di cui all'art.1 della L. 31 ottobre 1965 nr.1261 e all'art.1 della L. 13 agosto 1979, nr.384, percepite dai membri del Parlamento Nazionale e del Parlamento Europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla L. 27 dicembre 1985, nr.816 nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;

I) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;

L'articolo 49 del DPR 917/1986 è il seguente:

(Redditi di lavoro autonomo>

1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni s'intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lett. c) del comma 3 dell'articolo 5.

2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

a) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla

collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita;

b> i redditi derivanti dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relative ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;

c) le partecipazioni agli utili di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art.41 quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

d> la partecipazione agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;

e> le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;

f> i redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunale ai sensi della legge 12 giugno 1973, nr.349.

3. Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla L. 23 marzo 1981, nr.91, si applicano le disposizioni relative ai redditi indicati alla lett. a) del comma 2.

L'articolo 51 del DPR 917/1986 è il seguente:

(Redditi di impresa>

1. Sono redditi di impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciale s'intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva delle attività indicate nell'articolo 2195 c.c., e delle attività indicate alle lett. b e c del comma 2 dell'art.23 che eccedono i limiti ivi stabiliti anche se non organizzate in forma di impresa.

2. Sono inoltre considerati redditi di impresa.

a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 c.c.;

b) i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere cave, torbiere, saline, laghi, stagni ed altre acque interne;

c) i redditi dei terreni per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole in cui all'art.29, pur se nei limiti ivi stabili, ove spettino ai soggetti indicati nelle lett. a) e b>, del comma 1 dell'art.87 nonché alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

3.

(6) L'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 (Norma sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazioni di firme) è il seguente:

(Sostitutive di certificazioni)

La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi, tenuti dalla P.A. sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.

L'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 è il seguente:

(Sostitutiva dell'atto di notorietà)

L'atto di notorietà concernente fatti o stati o qualità personali che siano a

diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta da medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal Sindaco il quale provvede all'autenticazione della sottoscrizione con l'osservanza delle modalità di cui all'art.20.

Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestioni di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'art.20 dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa.

L'articolo 1 del DPR 403/1998 (Regolamento di attuazione degli articoli 1.2 e 3 della Legge 15 Maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazioni delle certificazioni amministrative) è il seguente:

(Estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni)

1. Oltre ai casi previsti dall'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 ed agli altri casi previsti dalla Legge, nei rapporti con la P.A. e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni anche i seguenti stati, fatti e qualità personali;

a) titolo di studio o qualifica professionali posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazioni tecnica;

b) situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso in numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato;

c) stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga;

d) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

e) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

f) tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, nr.237, come modificato dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, nr.958;

g) di non aver riportato condanne penali;

h) qualità di vivente a carico;

i) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile.

2. I certificati, gli estratti e gli attestati necessari per l'iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado ed all'università, quelli che a qualsiasi titolo devono essere presentati agli uffici della motorizzazione civile, i certificati e gli estratti dai registri dello stato civile e dai registri demografici richiesti dai comuni nell'ambito di procedimenti di loro competenza sono sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000. Le amministrazioni che ricevono tali dichiarazioni, laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto sono tenute ad effettuare idonei controlli sulla stessa, ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento.

L'articolo 2 del DPR 403/1998 è il seguente:

(Estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)

1. Fatto salve le eccezioni espressamente previste per legge nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi negli elenchi di cui

all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento e all'articolo 46 del D.P.R. N. 445/2000 sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, nr.15.

2. La dichiarazione di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, nr.1 5, che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale, nel caso di pubblici servizi in cui sia prevista la presentazione di titoli, la dichiarazione di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica della copia.

3. Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 14, nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente. In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, una copia fotostatica, ancorché non autenticata, dei certificati di cui sia già in possesso.

4. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 i certificati di cui all'articolo 10.

(7) L'art.4 del D lgs 1 09/1998 (Dichiarazione sostitutiva del richiedente) è il seguente:

Vedi nota 2

(8) L'articolo 2 comma 6 del DPCM n. 221/99 (Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate) è il seguente:

Gli enti erogatori disciplinano, nell'ambito della propria autonomia, le procedure atte a tenere conto, ai fini dell'accesso alla prestazione agevolata, di rilevanti variazioni della situazione economica verificatasi successivamente al periodo cui è riferita l'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

(9) Art. 4, comma 7 del Decreto Legge n. 109/98 è il seguente:

Gli enti erogatori controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze. A tal fine possono stipulare convenzioni con il Ministero delle finanze. L'ente erogatore provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.